

Proposta:
N°914 – Data 17-08-2020

Generale N°: 877



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 285 Del 17-08-2020

Oggetto: **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA, D.LGS 152/2006 E SS.MM.I. ART.12 - L.R. N.6/2007 - DGR 1647 DEL 23/12/2019 PARAGRAFO A.3 COMMA 5, COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL8 MONTAGNANO, IN VARIANTE PARZIALE A PRG AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 L.R. 34/92 - AUTORITÀ COMPETENTE PROVINCIA DI MACERATA, AUTORITÀ PROCEDENTE COMUNE DI CAMERINO**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di “approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Camerino, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 14913 del 10/7/2020, acquisita al prot. 14337 del 10/7/2020, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata prevista al paragrafo A3), comma 5 della DGR n. 1647 del 23/12/2019, riguardante la Variante al Piano Piano di lottizzazione PL8 Montagnano, in variante parziale a PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92;
- la stessa nota conteneva la proposta dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da

consultare ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata da questa competente Autorità, per cui sono stati individuati i seguenti soggetti:

- ASUR area vasta 3;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata (compatibilità idraulica);
- ASSM S.p.A. di Tolentino;

- questa Provincia con nota prot. n. 14896 e 14897 del 16/7/2020 ha integrato il suddetto elenco con l'AATO3, il Settore LL.PP., Manutenzione, ambiente e Patrimonio del Comune di Camerino e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, e ha inviato richiesta di contributo agli SCA individuati.

Visto che la documentazione trasmessa è composta dal Rapporto Preliminare di screening semplificato e dalla documentazione tecnica che compone la variante al Piano di Lottizzazione in argomento;

Accertato che la variante ha le seguenti finalità, contenuti e obiettivi di sostenibilità:

Il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P. n.148 del 04/05/1999. Con D.C.C. n. 39 del 15/5/2019 ha approvato la variante parziale al PRG consistente nella suddivisione del Piano di Lottizzazione denominato "PL8 – Montagnano" in due stralci esecutivi denominati PL8-Comparto A e PL8-Comparto B, ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R. n.34/1992, nonché adottato il relativo Piano di Lottizzazione, al fine di consentire l'edificazione per comparti progettati appositamente con caratteristiche di funzionalità e autonomia per quanto riguarda sia gli standard che la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La lottizzazione in oggetto è identificata catastalmente al foglio 35 mappli 788 porz., 789 porz, 791, 790 pora., 792, 793, 794, 795, 796, 493 porz.

Il P.R.G. vigente identifica l'area in oggetto con il perimetro "Piano di lottizzazione e piani di recupero di iniziativa privata" PL8 – Montagnano (art.6 NTA del PRG) con destinazione "Zone Residenziale di espansione (C), Sottozona C3" (art.24 NTA del PRG) e "Zone destinate a verde attrezzato, a parco e sport, sottozona a) Zone a verde pubblico a giardino e parco giochi" (art.13 delle NTA del PRG). La superficie territoriale complessiva è pari a 29.688 mq da rilievo, di cui 10.659 mq ricadente all'interno della sottozona C3.

Il Comparto A, adiacente alla viabilità esistente e in continuità con quella prevista dal PRG, è costituito da 3 lotti Residenziali e dagli Standard a verde e a parcheggio, mentre il Comparto B sarà composto da tutti gli altri nove lotti ed è privo di standard in quanto pienamente soddisfatti dal Comparto A.

La variante oggetto della presente procedura, si rende necessaria per adeguare la distribuzione planimetrica e raccordare la viabilità della lottizzazione PL8 alla zona per Attrezzature Universitarie confinante sul lato ovest. Infatti per errata sovrapposizione del PRG allo stato dei luoghi, i due Piani attuativi PL8 e PP6 non si collegavano in modo coerente e funzionale. La variante nello specifico consiste:

- nell'individuazione del limite esatto dell'area interessata dal PL8 che, oltre a comprendere l'intero PL8 previsto dal PRG vigente, ricomprende anche una fascia del PL7, sempre con destinazione C3, ricadente nella particella di proprietà del medesimo soggetto attuatore, e le opere di urbanizzazione già realizzate dal Polo Universitario di Camerino all'interno del PL8;
- traslazione dell'area individuata dal PL8 sul lato ovest per circa 13 m di larghezza, andando ad occupare una superficie di circa 1610 mq della lottizzazione PL7, senza aumento della superficie fondiaria e della capacità edificatoria complessiva;
- nella traslazione verso valle di circa 15 m della strada di collegamento tra il PL8 e il PP6, con conseguente creazione di una fascia di verde pubblico sul confine est del PL8 di circa 3.014 mq, verde aggiuntivo che non viene conteggiato nel soddisfacimento degli standard.

Le quantità di standard già previste dal Piano di lottizzazione approvato (12.686,03 mq di verde pubblico e 1.737,72 mq di parcheggio pubblico) non vengono modificate.

Nel rapporto preliminare si precisa che l'area della lottizzazione non ricade in alcun ambito di tutela del

PPAR, ma è interessata da un'area cartografata dal PAI per una fascia ricadente nella zona destinata a "verde pubblico a giardino e parco", rispetto alla quale, in sede di approvazione del piano attuativo vigente, era stato precisato quanto segue:

"per una vasta area localizzata a sud-ovest è interessata dalla perimetrazione cod. F-16-0851, avente un grado di pericolosità P3. Mentre per una porzione marginale è interessata dalla perimetrazione cod. F-16-0852, avente un grado di pericolosità P1.

L'area perimetrata con il cod. F-16-0851 è stata oggetto di istanza di deperimetrazione da P3 in P1 e riduzione del rischio da R3 a R1 di una parte dell'area in frana (inoltrata in data 29/12/2016, prot.20509 e acquisita dall'amministrazione regionale con prot. 0927736/29/12/2016/R_MARCHE/GRM/DDS/A). Tale istanza è stata parzialmente accolta da parte del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche (Decreto n.28/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale), in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 7 febbraio 2017, modificando (in riduzione) il perimetro del dissesto F-16_0851 (P3-R3), individuando un nuovo settore (F-16_074), ricompreso nell'area a rischio idrogeologico originaria e classificando quest'ultimo dissesto con la pericolosità media "P2" e il grado di rischio moderato R1. Inoltre, come richiesto dall'Autorità di Bacino, a detta del Geologo Mauro Cataldi, è stata effettuata una successiva verifica della stabilità globale del pendio.

Già in precedenza il versante è stato oggetto di interventi di stabilizzazione del versante attraverso la realizzazione di trincee drenanti (Lavori di consolidamento del movimento franoso in loc. Montagnano-Lo Scarico Delibera CIPE n.35/2005 – Cod. MC-004-F).

Nell'elaborato VCI.2 il Geologo Mauro Cataldi dichiara che non ci saranno interferenze tra le opere di urbanizzazione che si andranno a realizzare in quanto le trincee drenanti sono ubicate ad una profondità minima compresa tra 420-550 cm, e le tubazioni delle urbanizzazioni saranno collocate ad una profondità mai superiore a 150 cm, pertanto ad una quota decisamente superiore rispetto a quella in cui si trova attualmente la trincea.

Riguardo alla interferenza delle previsioni del Piano Particolareggiato con il perimetro di dissesto F-16_0851 (P3-R3), è da evidenziare che gli edifici da realizzare sono stati previsti all'esterno di tale perimetro, mentre una parte della viabilità interna alla lottizzazione e la quasi totalità dell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) sono all'interno del perimetro. L'altra porzione dell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco è inserita all'interno della perimetrazione F-16_074 (P2-R1).

Gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l). Inoltre la Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974.

La Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974."

Rilievi: come già indicato nel D.P. 83 del 18/4/2019, le NTA del Piano di Lottizzazione dovranno recepire le seguenti indicazioni:

- gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l);
- la Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974.

Accertato che le modifiche introdotte con la variante non determinano incremento di carico urbanistico, non comportano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza e che nelle varie relazioni si motiva l'opportunità di avviare la procedura semplificata e l'assenza di impatti significativi sull'ambiente;

Ritenuto pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019;

Richiamati i seguenti contributi espressi ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 dai Soggetti competenti in materia ambientale, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, pervenuti entro il 15/8/2020, ovvero 30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare e della documentazione pervenuta:

- **ASUR 3**, Dipartimento di Prevenzione, Prot. n. 74812/DP/AV3 ISP AS del 22/7/2020, acquisito

- al prot. n. 15312 del 23/7/2020;
- **ASSM S.p.A.** prot. n.4004 (03-04/4004/ST/CM/mam-pn) del 30/7/2020, acquisito al prot. n. 16062 del 30/7/2020;
 - **AATO 3**, Marche centro Macerata, prot. n. 961/2020 del 5/8/2020, acquisito al prot. n. 16599 del 6/8/2020.

Evidenziato che, in base ai contenuti del piano in oggetto e dalla documentazione presentata dal Comune di Camerino, è possibile escludere che l'attuazione della variante medesima possa determinare impatti significativi tali da richiedere l'assoggettamento a VAS.

Dato atto che il procedimento è iniziato in data 10/7/2020, data di ricevimento della documentazione, e si è concluso nel rispetto del termine di giorni 45 decorrenti dalla presentazione dell'istanza, così come fissato dalla DGR 1647 del 23/12/2019.

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra espresse, si propone al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di determinare quanto segue:

- I. DI CONCLUDERE** la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3, comma 5, della DGR 1647/2019, riguardante la proposta di Variante al Piano di lottizzazione PL8 Montagnano, in variante parziale a PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS con l'indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:
1. il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 2. gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l);
 3. la Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974;
 4. gli elaborati della variante al piano di lottizzazione dovranno contenere anche un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno del progetto.

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali. In sede di formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 30 della LR 34/1992 e s.m.i., qualora emergano nuovi elementi ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

Si precisa altresì che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti

all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati di Variante al piano di lottizzazione alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- ASUR area vasta 3;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata (compatibilità idraulica);
- ASSM S.p.A. di Tolentino;
- AATO3;
- Comune di Camerino Settore LL.PP., Manutenzione, ambiente e Patrimonio;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Macerata li 17/8/2020

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Alessandra Pancotto)

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della Responsabile del procedimento Arch. Alessandra Pancotto, concernente l'esclusione dalla Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgv 152/2006 e smi della proposta di Variante al Piano di lottizzazione PL8 Montagnano, in variante parziale a PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il sottoscritto che approva il presente provvedimento.

DETERMINA

I. DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3, comma 5, della DGR 1647/2019, riguardante la proposta di Variante al Piano di lottizzazione PL8 Montagnano, in variante parziale a PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS con l'indicazione delle seguenti prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:

1. il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. gli interventi da realizzare nell'area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all'art.12 comma 3 lettera l);
3. la Convenzione del Piano di Lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l'area interessata dalle perimetrazioni PAI F-16_0851 e F-16_0974;
4. gli elaborati della variante al piano di lottizzazione dovranno contenere anche un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno del progetto.

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali. In sede di formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 30 della LR 34/1992 e s.m.i., qualora emergano nuovi elementi ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

Si precisa altresì che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario rivalutare dal punto di vista ambientale il piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati di Variante al piano di lottizzazione alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- ASUR area vasta 3;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata (compatibilità idraulica);
- ASSM S.p.A. di Tolentino;
- AATO3;
- Comune di Camerino Settore LL.PP., Manutenzione, ambiente e Patrimonio;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

- 6 -

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.